

LORENZO SCARAMUZZINO – SGSS TAX AFFAIRS

REGISTRAZIONE PRESSO IL PORTALE DELL'IRS E REPORTING LE PROSSIME SCADENZE FATCA

BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER

 **SOCIETE GENERALE**
Securities Services



INDICE

CAPITOLO 01_ADEMPIMENTI FATCA

A. RICHIAMO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE RELATIVE SCADENZE

CAPITOLO 02_LA REGISTRAZIONE SUL PORTALE DELL'IRS

A. IL TERMINE PREVISTO PER LA REGISTRAZIONE

B. SOGGETTI OBBLIGATI

C. FINALITA' ED EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE

D. FASI DELLA REGISTRAZIONE

CAPITOLO 03_30 APRILE 2015 – INVIO DELLA PRIMA SEGNALAZIONE

A. LA SEGNALAZIONE: UN'ENTRATA IN VIGORE PER GRADI

B. PRIMA FASE: CONTENUTO DELLA PRIMA SEGNALAZIONE DEL 30 APRILE 2015

C. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE



CAPITOLO 01

ADEMPIMENTI FATCA

A. RICHIAMO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE RELATIVE SCADENZE

L'adozione in Italia della normativa FATCA tramite la stipula dell'IGA (10 giugno 2014) con la conseguente imminente promulgazione della legge di ratifica (legge quadro sullo scambio di informazioni) e l'emanazione dei relativi decreti attuativi, impone agli intermediari finanziari Italiani (comprese le stabili organizzazioni in Italia di intermediari finanziari esteri) di valutare attentamente la propria attività in quanto a seconda della qualifica ad essi attribuita possono essere interessati in varia misura dai seguenti adempimenti:

QUALIFICA IGA	ADEMPIMENTI	SCADENZE
<ul style="list-style-type: none"> •Reporting IFI •Direct reporting NFFE •Sponsoring entity 	<ul style="list-style-type: none"> •Registrazione sul portale dell'IRS 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 30 novembre 2014
<ul style="list-style-type: none"> •Reporting IFI •Alcune Non Reporting IFI •Direct reporting NFFE 	<ul style="list-style-type: none"> •Adeguate verifica sui conti pre esistenti e sui nuovi conti 	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 1 luglio 2014: adeguata verifica sull'apertura dei nuovi conti • Entro 30 giugno 2015: conti pre esistenti di persone fisiche di importo rilevante • Entro 30 giugno 2016: tutti gli altri conti pre esistenti
<ul style="list-style-type: none"> •Reporting IFI •Alcune Non Reporting IFI •Direct reporting NFFE •Sponsoring entity 	<ul style="list-style-type: none"> •Segnalazione all'Agenzia delle Entrate 	<ul style="list-style-type: none"> •30 Aprile 2015 •30 Aprile 2016 •30 Aprile 2017
<ul style="list-style-type: none"> •Reporting IFI •Alcune Non Reporting IFI •Direct reporting NFFE 	<ul style="list-style-type: none"> •Responsabilità primaria o secondaria nell'applicazione della ritenuta 	<ul style="list-style-type: none"> •Dal 1 luglio 2014



CAPITOLO 02

LA REGISTRAZIONE SUL PORTALE DELL'IRS

A. IL TERMINE PREVISTO PER LA REGISTRAZIONE

- L'accordo IGA stipulato dall'Italia non contiene uno specifico termine per la registrazione sul portale dell'IRS
- La bozza del decreto attuativo prevede invece all'art. 4 che:
 - le Reporting Italian Financial Institution (RIFI) e le Registered Deemed Compliant Italian Financial Institution (RDCIFI) si registrano entro il 30 Novembre 2014,
 - Secondo le procedure stabilite dalle competenti autorità fiscali USA,
 - Al fine di ottenere il codice GIIN ed essere incluse nella FFI list.
- Questa scadenza è legata alla previsione indicata nella parte III.E della Notice 2013-43 laddove si indica che.
 - dal 1 LUGLIO 2014 un sostituto d'imposta può trattare il percettore di un pagamento di fonte USA come PFFI o RDCFFI solo se ottiene un idoneo certificato e verifica sulla FFI List il GIIN in esso contenuto,
 - Per i pagamenti effettuati prima del 1 gennaio 2015 la verifica del GIIN non è richiesta per i percettori che sono Reporting Model 1 FFI
- Poiché la pubblicazione del GIIN avviene mensilmente, la registrazione entro il 30 Novembre dovrebbe assicurare l'ottenimento del GIIN entro il 1 gennaio 2015.

B. SOGGETTI OBBLIGATI


- La Publication 5118 (Rev. 10-2014) fornisce le istruzioni utili alla registrazione sul portale dell'IRS.
- I soggetti che possono utilizzare il portale per registrarsi sono:
 - Le Participating Foreign Financial Institutions (PFFIs). All'interno di questa categoria rientrano:
 - ✓ Le Reporting IGA2 Fis
 - ✓ Le branch QI di una USFI, salvo che la branch sia una Reporting IGA1 FI
 - Le Registered Deemed Compliant FFIs (RDCFFIs). All'interno di questa categoria rientrano:
 - ✓ Le Reporting IGA1 Fis (incluse le QI branch di una USFI che si qualificano come Reporting IGA1 Fis)
 - ✓ Le Registered Deemed Compliant IGA1 FIs (tali soggetti rientrano nella categoria delle non Reporting IGA1 Fis)
 - ✓ Le Registered Deemed Compliant IGA2 FIs
 - Le Limited FFIs (N.B. Le related entities di cui all'IGA1 o 2 sono limited branch e non devono registrarsi)
 - Le sponsoring entities

C. FINALITA' ED EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE

TIPOLOGIA DI FI	FINALITA' ED EFFETTI
<ul style="list-style-type: none"> •Reporting IGA 1 Fis (incluse le branch di FFI o USFI) 	<ul style="list-style-type: none"> •Ottenerne il GIIN (Global Intermediary Identification Number) •Autorizzare uno o più Punti di Contatto (POC – Point of Contact) a ricevere le informazioni legate alla registrazione per conto della FI
<ul style="list-style-type: none"> •Reporting IGA 2 Fis (incluse le branch di FFI o USFI) 	<ul style="list-style-type: none"> •Ottenerne il GIIN (Global Intermediary Identification Number) •Autorizzare uno o più Punti di Contatto (POC – Point of Contact) a ricevere le informazioni legate alla registrazione per conto della FI •Per confermare che adempirà ai termini dell'FFI Agreement (come modificato dall'IGA2)
<ul style="list-style-type: none"> •PFFI (escluse le Reporting IGA2 FIs) •RDCFFI (escluse le Reporting IGA1 Fis ed incluse le Registered Deemed Compliant IGA 1 e 2) •Limited FFI o Limited branch 	<ul style="list-style-type: none"> •Per tutti ottenere il GIIN (Global Intermediary Identification Number) •Per le PFFIs stipulare un FFI Agreement •Per le RDCFFIs concordare ad avere i requisiti per essere qualificati come RDCFFIs •Per le Limited FFIs o Limited branch confermare che adempiranno alle clausole loro applicabili
<ul style="list-style-type: none"> •Entità Sponsorizzante (Sponsoring entity) 	<ul style="list-style-type: none"> •Ottenerne il GIIN (Global Intermediary Identification Number) •Concordare ad adempiere alle responsabilità di adeguata verifica, segnalazione e ritenuta per conto di una o più Entità Sponsorizzate (Sponsored Entity)
<ul style="list-style-type: none"> •FI con QI, WP, o WT agreement in scadenza 	<ul style="list-style-type: none"> •Ottenerne il GIIN (Global Intermediary Identification Number) •Rinnovare il QI, WP o WT agreement in scadenza
<ul style="list-style-type: none"> •USFI che desidera agire come Lead FI per registrare i propri membri 	<ul style="list-style-type: none"> •Ottenerne il GIIN (Global Intermediary Identification Number) •Identificare se stessa come Lead FFI

D. FASI DELLA REGISTRAZIONE

Il processo di registrazione si suddivide nelle 4 fasi schematizzate dalla Publication 5118 come segue:



D. FASI DELLA REGISTRAZIONE

FASE 1.

L'account può essere creato in qualità di:

- Fi singolo (Single FI)
- FI Guida (Lead FI)
- FI Membro (Member FI)
- Entità Sponsorizzante (Sponsoring Entity)
- USFI

FASE 2.

La registrazione si suddivide in 4 parti:

1. La parte 1 deve essere completata da tutte le FIs per provveder informazioni di base relative a ciascuna FI
2. La parte 2 deve essere completata solo dalla Lead Fis e viene utilizzata per identificare ciascun FI membro
3. La parte 3 viene usata da una FI per rinnovare il proprio QI, WP o WT Agreement
4. La parte 4 deve essere completata da tutti le Fis per certificare la correttezza delle informazioni fornite e per concordare o confermare l'impegno ad adempiere agli obblighi FATCA in base allo status o agli status per cui al registrazione è stata richiesta. Con riferimento al rinnovo del QI, WP o WT agreement la parte 4 è completata per aderire ai termini del nuovo Accordo.

D. FASI DELLA REGISTRAZIONE

	SINGLE FI	LEAD FI	MEMBER FI	SPOSNORING ENTITY
•FASE 1	Creare il conto. Si sceglie un Codice d'Accesso ed il sistema fornisce un FATCA ID. Conservare entrambi per usi futuri.	Creare il conto. Si sceglie un Codice d'Accesso ed il sistema fornisce un FATCA ID. Conservare entrambi per usi futuri.	Enter online system with the FATCA ID and Temporary Access Code given to you by your Lead FI. Create a new Access Code. Record FATCA ID and Access Code for future use.	Creare il conto. Si sceglie un Codice d'Accesso ed il sistema fornisce un FATCA ID. Conservare entrambi per usi futuri.
•FASE 2	Completare la Parte 1. Completare la Parte 3 per rinnovare il QI, WP o WT agreement (eventuale). Completare la parte 4.	Completare la Parte 1. Completare la Parte 2. Completare la Parte 3 per rinnovare il QI, WP o WT agreement (eventuale). Completare la parte 4.	Completare la Parte 1. Completare la Parte 3 per rinnovare il QI, WP o WT agreement (eventuale). Completare la parte 4.	Completare la parte 1 (per la domanda 4 selezionare "None of the Above", per la domanda 6 "Not applicable", e per la domanda 7; passare poi alla domanda 10. Completare la parte 4.
•FASE 3	Dal 1 gennaio 2014 firmare elettronicamente ed inviare	Dal 1 gennaio 2014 firmare elettronicamente ed inviare Fornire agli Fis member le informazioni di accesso	Dal 1 gennaio 2014 firmare elettronicamente ed inviare	Dal 1 gennaio 2014 firmare elettronicamente ed inviare
•FASE 4	La FI riceve notifica dell'approvazione insieme al GIIN (compreso quello delle branch non limited) che verrà incluso nella successiva FFI list	La Lead FI riceve notifica dell'approvazione insieme al GIIN (compreso quello delle branch non limited) che verrà incluso nella successiva FFI list	La Member FI riceve notifica dell'approvazione insieme al GIIN (compreso quello delle branch non limited) che verrà incluso nella successiva FFI list	La Sponsoring Entity riceve notifica dell'approvazione insieme al GIIN come sponsoring entity che verrà incluso nella successiva FFI list

CAPITOLO 03

30 APRILE 2015 – INVIO DELLA PRIMA SEGNALAZIONE

A. LA SEGNALAZIONE: UN'ENTRATA IN VIGORE PER GRADI

L'obbligo di segnalazione previsto dall'art. 4 dell'IGA Italia prevede che vengano scambiate le determinate informazioni con riferimento a:

1. US Specified person titolari di conti (identificate secondo le procedure di adeguata verifica), incluse le US Specified person controllanti di Entità non finanziarie estere (i.e. non Statutnitensi)
2. Entità non finanziarie estere (i.e. non Statutnitensi) controllate da US Specified Persons
3. Non Participating Foreign Financial Institution (NPFFI)
4. I cosiddetti Recalcitrant account holders (procedura alternativa all'applicazione della ritenuta FATCA o alla chiusura del conto)

Il set di informazioni da fornire è dettagliato dall'art. 2 dell'IGA Italia e come specificato nel successivo art. 3 entrerà in vigore per gradi

- Periodo d'imposta 2014 entro il 30 settembre 2015
 - Concerne il saldo o il valore dei conti a fine anno o al termine di altro rilevante periodo di rendicontazione (in caso di chiusura il saldo o il valore poco prima della chiusura)
- Periodo d'imposta 2015 entro il 30 settembre 2016
 - In aggiunta a quanto sopra, concerne l'importo lordo degli interessi, dei dividendi e degli altri redditi , nonché la segnalazione aggregata delle NPFFI
- Periodo d'imposta 2016 entro il 30 settembre 2017
 - In aggiunta a quanto sopra, concerne anche i cosiddetti gross proceeds, vale a dire l'ammontare lordo derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni presenti sul conto

Il suddetto termine riguarda l'invio delle informazioni all'IRS da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La bozza di decreto attuativo (art. 5) prevede invece che il termine per l'invio delle informazioni all'Agenzia delle Entrate è il 30 Aprile di ogni anno (salvo eventuale proroga).

B. PRIMA FASE: CONTENUTO DELLA PRIMA SEGNALAZIONE DEL 30 APRILE 2015

Le informazioni che devono essere fornite in base all'art. 2 dell'IGA Italia (art. 5 della bozza di decreto) si possono schematizzare come segue.

US SPECIFIED PERSON (compresi i recalcitrant account holders)

NFFE US CONTROLLED

•Nome o denominazione, indirizzo e TIN USA

•Per l'entità : denominazione, indirizzo e TIN USA se presente
•Per la specified US person controllante: nome, indirizzo e TIN USA

•Numero di conto o altra sequenza identificativa (la segnalazione è da effettuare con riferimento a ciascun conto)

•Numero di conto o altra sequenza identificativa (la segnalazione è da effettuare con riferimento a ciascun conto)

•Saldo o valore del conto alla fine dell'anno solare o di altro periodo di rendicontazione alla clientela (o in caso di chiusura del conto il saldo o il valore prima della chiusura)

•Saldo o valore del conto alla fine dell'anno solare o di altro periodo di rendicontazione alla clientela (o in caso di chiusura del conto il saldo o il valore prima della chiusura)

•Le informazioni andranno fornite per ciascun conto e per ciascun intestatario

•Per adempiere agli obblighi si farà riferimento, per quanto riguarda la determinazione e la qualificazione giuridica dei pagamenti effettuati, alle definizioni e qualificazioni previste dalla legislazione tributaria Italiana.

•Le informazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate devono contenere la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

•Per i conti pre esistenti il TIN USA non è obbligatorio, se non presente negli archivi, ma deve essere comunicata anche la data di nascita della US person titolare del conto o controllante la NFFE.

•Dovranno essere inoltre forniti i dati identificati della RIFI che effettua la comunicazione (compreso il GIIN).

C. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

Per la segnalazione al fisco USA è previsto un tracciato FATCA XML attualmente presente nella versione 1.1.

Tale tracciato riproduce in formato elettronico il contenuto del modello 8966.

Anche la segnalazione all'Agenzia delle Entrate dovrebbe avvenire tramite tracciato FATCA XML.